



Bruxelles, 1° giugno 2015  
(OR. en)

9366/15

LIMITE

TELECOM 136  
COMPET 289  
CODEC 796

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0185 (COD)

---

---

#### NOTA

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9027/15 TELECOM 123 COMPET 236 CODEC 744
n. doc. Comm.:	11580/14 TELECOM 139 COMPET 437 CODEC 1567
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA <sup>2</sup> ) L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico - Orientamento generale

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 4 luglio 2014 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>) - L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (doc. 11580/14).

#### II. PROPOSTA DI ORIENTAMENTO GENERALE DELLA PRESIDENZA

2. Dalla pubblicazione della proposta della Commissione il testo è stato discusso in sede di Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (Gruppo TELECOM) il 13 gennaio, il 10 e 23 marzo e il 18 e 26 maggio 2015.

3. Il 26 maggio 2015 il Gruppo TELECOM ha esaminato un testo di compromesso della presidenza (9014/15) al fine di giungere a un orientamento generale in sede di Consiglio TTE del 12 giugno 2015. Durante la riunione la presidenza ha annunciato che avrebbe introdotto lievi modifiche nei considerando 28 e 33.
4. La grande maggioranza delle delegazioni ha sostenuto la proposta di compromesso della presidenza.
5. Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate con [...], il testo nuovo è sottolineato. Si osservi che il testo è identico a quello che figura nel documento 9027/15 presentato al Coreper il 29 maggio 2015.
6. Il 29 maggio 2015 la presidenza ha presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti la proposta di compromesso da adottare come orientamento generale in sede di Consiglio TTE (Telecomunicazioni) del 12 giugno 2015 e da utilizzare come base per i prossimi negoziati con il Parlamento europeo volti ad esplorare le possibilità di giungere ad un accordo in prima lettura.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo raggiunto dal Gruppo sul testo riportato nell'allegato della presente nota, che ha trasmesso al Consiglio TTE (Telecomunicazioni) del 12 giugno al fine di giungere a un orientamento generale sulla proposta.

### III. CONCLUSIONE

8. Su tale base si invita il Consiglio, nella sessione del 12 giugno 2015, ad adottare l'orientamento generale sulla proposta quale figura nell'allegato della presente nota.

\_\_\_\_\_

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>)**

**L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo *Un'agenda digitale europea*<sup>3</sup>, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, la Commissione<sup>4</sup> ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.
- (3) Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo *Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei*<sup>5</sup>, la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).
- (4) A livello dell'Unione, l'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche elencate di seguito dipende in modo particolare dall'interoperabilità.
- (5) Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e in un altro Stato membro tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro paese d'origine.
- (6) Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE<sup>7</sup> impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevererà l'accesso in tutta l'UE ai dati sulle imprese da parte di cittadini e imprese, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale in Europa.
- (7) Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i dati e i servizi territoriali siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.

---

<sup>3</sup> COM(2010) 245.

<sup>4</sup> COM(2010) 2020.

<sup>5</sup> COM(2010) 744.

<sup>6</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

<sup>7</sup> Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

<sup>8</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

- (8) Nel settore degli affari interni e della giustizia, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema d'informazione visti (VIS)<sup>9</sup>, del sistema d'informazione Schengen II (SIS II)<sup>10</sup>, del sistema europeo di dattiloscopia (Eurodac)<sup>11</sup> e del portale della giustizia elettronica<sup>12</sup>. Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI) e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati.
- (9) Nel settore delle dogane, della fiscalità e dei dazi, l'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per l'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013, attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Le attività generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere condivise e riutilizzate in altri ambiti di intervento.
- (10) Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE<sup>13</sup> prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica al di là dei confini nazionali.
- (11) Nel settore dei fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60-81.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4-23.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. GU L 316 del 15.12.2000, pagg. 1-10.

<sup>12</sup> <https://e-justice.europa.eu>

<sup>13</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 45-65.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (12) In materia di informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
- (13) Per quanto concerne l'[...] identificazione elettronica, [...] il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE<sup>16</sup> [...] prevede [...] la creazione del quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica. [...]
- (14) Nel settore della normalizzazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.
- (15) Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce Orizzonte 2020<sup>18</sup>, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un'ampia gamma di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.

---

<sup>15</sup> Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>16</sup> [...] GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 73-114.

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

- (16) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/25/UE<sup>19</sup>, 2014/24/UE<sup>20</sup> e 2014/23/UE<sup>21</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 marzo 2014 richiedono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE<sup>22</sup> relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal Parlamento l'11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.
- (17) L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> nel settore delle infrastrutture e dei servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014<sup>24</sup> sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una delle priorità operative del CEF per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il loro coordinamento a livello europeo.
- (18) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. [...] Il 24 e il 25 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità.
- (19) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato e garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi, e promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.

---

<sup>19</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

<sup>20</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242.

<sup>21</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64.

<sup>22</sup> Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1.

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010. GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

<sup>24</sup> Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE. GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14.

- (20) Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche a livello dell'Unione, ad esempio:
- il programma IDA (1999-2004), istituito dalla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup> e dalla decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>;
  - il programma IDABC (2005-2009), istituito dalla decisione 2004/387/CE sull'e-government<sup>27</sup> e
  - il programma ISA (2010-2015), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.
- (21) Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni dell'Unione. Nella sua *risoluzione* del 3 aprile 2012 *sull'e-government come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo*<sup>29</sup>, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.

---

<sup>25</sup> Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA). GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

<sup>26</sup> Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA). GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

<sup>27</sup> Decisione 2004/387/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini. GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62 e GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25 (rettifica).

<sup>28</sup> Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA). GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

<sup>29</sup> Documento A7-0083/2012.

- (22) Dal momento che la decisione n. 922/2009/CE cessa di applicarsi il 31 dicembre 2015, è necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA<sup>2</sup>) [...] per sviluppare, mantenere e promuovere un approccio olistico verso l'interoperabilità al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee. [...]
- (23) Le soluzioni introdotte o rese operative nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> dovrebbero, per quanto possibile, integrarsi in un insieme coerente di servizi che agevolino l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantiscano, agevolino o promuovano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.
- (24) Cittadini e imprese, in quanto utenti finali, dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.
- (25) Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee.
- (26) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di norme e specifiche comuni e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale risultato dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello unionale, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.
- (27) La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020 e del mercato unico digitale. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività e la crescita. Questo aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione.

- (28) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente". In questo contesto, il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe essere in correlazione con altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee, specie per quanto riguarda il lavoro sull'interoperabilità [...], e cercare sinergie con esse.
- (29) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: europeo, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di cittadini e imprese, ove opportuno.
- (30) Le amministrazioni nazionali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello dell'Unione, come il QEI.
- (31) La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA<sup>2</sup> che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013<sup>30</sup> tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (32) È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA<sup>2</sup> e l'adozione e la successiva attuazione in questi paesi delle soluzioni fornite da tale programma.
- (33) Il programma ISA<sup>2</sup> dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi e iniziative dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento n. 1316/2013/UE<sub>2</sub> [...] Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013, il piano d'azione per l'e-Government previsto nella comunicazione della Commissione COM(2010) 743 definitivo e i rispettivi aggiornamenti futuri. Ai fini della razionalizzazione, la programmazione delle riunioni del comitato ISA<sup>2</sup> dovrebbero per quanto possibile tener conto della programmazione delle riunioni riguardanti altre iniziative e programmi pertinenti dell'Unione [...].

---

<sup>30</sup> Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. GU C 373 del 20.12.2013, pagg. 1-11.

- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un programma di lavoro continuativo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.
- (35) In casi debitamente giustificati relativi al programma di lavoro continuativo («a staffetta») messo a punto, ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (36) Gli obiettivi della presente decisione sono: sviluppare, mantenere e promuovere un approccio olistico verso l'interoperabilità, agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee. Dal momento che tali obiettivi non possono essere realizzati in misura soddisfacente dagli Stati membri poiché la funzione di coordinamento a livello europeo sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo 1,

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. GU L 55 del 28.12.2011, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
*Oggetto e finalità*

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (“il programma ISA<sup>2</sup>”).

[...] Il programma ISA<sup>2</sup> si prefigge di:

- sviluppare, mantenere e promuovere un approccio olistico verso l'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;
- agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra; [...]
- individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione;
- facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

[...] [...]

[...] [...]

4. Il programma ISA<sup>2</sup> fa seguito al programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni istituito dalla decisione n. 922/2009/CE (“il programma ISA”) e ne rafforza, promuove ed espande le attività.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- 1) “interoperabilità”, la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC);
- 2) “soluzioni di interoperabilità”, quadri e servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate dal programma ISA<sup>2</sup> o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell’Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;
- [...] [...]
- [...] [...]
- 5) “quadri comuni”, specifiche, norme, metodologie, orientamenti, risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi;
- 6) “servizi comuni”, la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato comune [...] alle pubbliche amministrazioni europee, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell’ambito di diversi ambiti d’intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;
- 7) “strumenti generici”, sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell’ambito di diversi ambiti d’intervento o aree geografiche;
- 8) “azioni”, progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;
- 9) “progetto”, una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;
- 9 bis) “azioni sospese”, le azioni del programma ISA<sup>2</sup> il cui finanziamento è sospeso per un certo periodo di tempo, ma il cui obiettivo è ancora valido, che restano soggette al monitoraggio e alla valutazione del programma ISA<sup>2</sup>;

- 9 ter) “criteri di ammissibilità”, una serie di criteri che le azioni devono soddisfare per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma ISA<sup>2</sup>;
- 9 quater) “criteri di prioritizzazione”, una serie di criteri in base ai quali si stabilisce la priorità delle azioni ammissibili al finanziamento a titolo del programma ISA<sup>2</sup> da includere nel programma di lavoro continuativo;
- 10) “misure di accompagnamento”:
- misure strategiche [...];
  - misure [...] di sensibilizzazione;
  - misure di sostegno alla gestione del programma ISA<sup>2</sup>;
  - misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone pratiche,
  - misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti,
  - misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità e
  - misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all’interoperabilità in altri ambiti di intervento dell’Unione;
- 10 bis) “strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni ”, strumenti, quadri, orientamenti e specifiche di interoperabilità che sostengono le pubbliche amministrazioni europee nella progettazione, attuazione e gestione delle soluzioni di interoperabilità;
- 10 ter) "pubbliche amministrazioni europee", le pubbliche amministrazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
- 10 quater) “utenti finali” del programma ISA<sup>2</sup>, le pubbliche amministrazioni europee, i cittadini e le imprese;
- 10 quinquies) “fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità”, le soluzioni di interoperabilità che devono essere utilizzate dagli utenti finali per permettere l’efficace ed efficiente prestazione elettronica di servizi pubblici;
- 11) “architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA)”, un’architettura dalla struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all’attuazione di soluzioni di interoperabilità nell’Unione europea;
- 12) “cartografia dell’interoperabilità europea (EIC)”, un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell’Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell’EIRA.

*Articolo 3*  
*Attività*

Il programma ISA<sup>2</sup> sostiene e promuove:

- a) la valutazione, il perfezionamento, [...], il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali esistenti;
- b) lo sviluppo, l'elaborazione, [...], la messa a punto, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali nuove;
- c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;
- d) l'identificazione delle lacune normative che ostacolano l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee;
- [...] [...]
- [...] [...]
- f1) lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità;
- f2) lo sviluppo di metodologie per valutare i risparmi derivanti dall'attuazione di soluzioni di interoperabilità;
- f3) la mappatura e l'analisi dell'intero panorama dell'interoperabilità nell'Unione attraverso l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA e dell'EIC quali strumenti per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;
- f4) la gestione, l'aggiornamento, la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della strategia europea per l'interoperabilità (SEI), del QEI e dell'EIRA;
- g) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove norme e specifiche comuni mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali e
- [...] [...]

i nuovo) la manutenzione di una piattaforma che consenta l'accesso alle migliori pratiche e la relativa collaborazione. Detta piattaforma funziona anche come mezzo per sensibilizzare alle soluzioni disponibili e diffonderle nonché per evitare sovrapposizioni di sforzi;

j nuovo) l'attività di mettere a punto nuovi servizi e strumenti di interoperabilità e la manutenzione e gestione di quelli esistenti in via provvisoria.

[...]

#### *Articolo 4 Principi generali*

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> sono:

- a) basate sull'utilità e dettate da precise esigenze;
- b) conformi ai seguenti principi:
  - sussidiarietà e proporzionalità,
  - centralità dell'utente,
  - inclusione e accessibilità,
  - sicurezza e riservatezza,
  - multilinguismo,
  - semplificazione amministrativa,
  - trasparenza,
  - conservazione delle informazioni,
  - protezione dei dati;
  - apertura,
  - riutilizzabilità,
  - adattabilità e neutralità tecnologica e
  - efficacia ed efficienza;
- c) estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento e
- d) sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

*Articolo 5*  
*Azioni*

1. In cooperazione con gli Stati membri e secondo le norme di attuazione di cui all'articolo 7 bis, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 7 [...].
2. Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:
  - avviamento,
  - pianificazione,
  - esecuzione,
  - chiusura e
  - monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. Per l'attuazione delle azioni si può seguire un metodo iterativo.

3. L'attuazione del programma ISA<sup>2</sup> è sostenuta da misure di accompagnamento.

[...] (spostato e modificato come articolo 7 bis)

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

*Articolo 6 bis (nuovo)*  
*Ammissibilità*

Tutte le azioni da finanziare a titolo del programma ISA<sup>2</sup> devono essere conformi a tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) l'obiettivo del programma ISA<sup>2</sup> di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) una o più attività del programma ISA<sup>2</sup> di cui all'articolo 3;
- c) i principi del programma ISA<sup>2</sup> di cui all'articolo 4;
- d) le condizioni di finanziamento di cui all'articolo 9.

*Articolo 6 ter (nuovo)*  
*Prioritizzazione*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni ammissibili al finanziamento a titolo del programma ISA<sup>2</sup> sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri:
  - a)il contributo al panorama dell'interoperabilità, da misurare in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del suddetto panorama nell'Unione;
  - b)la portata dell'azione, da misurare in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori;
  - c)la portata geografica dell'azione, da misurare in base alla sua penetrazione negli Stati membri;
  - d)l'urgenza dell'azione, da misurare basandosi sul suo elevato impatto potenziale e tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento;
  - e)la riutilizzabilità dell'azione, da misurare in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati;
  - f)la correlazione con altre iniziative dell'Unione, da misurare in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale.
  
2. I criteri di prioritizzazione di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.

*Articolo 7*  
*Programma di lavoro continuativo*

1. Entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del programma ISA<sup>2</sup>], [...] ai fini dell'attuazione di azioni e fatto salvo il presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo [...] per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. La Commissione può modificare il programma di lavoro continuativo almeno una volta l'anno secondo la stessa procedura.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, gestisce e valuta le azioni [...], ne promuove i risultati e, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 5, ne sospende e blocca il finanziamento.
  
2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto [...] degli articoli 6 bis e 6 ter. [...]

3. Un progetto inizialmente avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

*Articolo 7 bis (Ex articolo 6 modificato)*

*Norme di attuazione*

1. Nell'attuazione del programma ISA<sup>2</sup> sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità [...].
- [...] *(spostato come paragrafo 7 bis)* [...]
3. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e unionali, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.
4. L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione di buone pratiche, o si accompagna ad esse. Sono incoraggiate la condivisione di esperienze e di buone pratiche tra tutti i soggetti interessati e le pertinenti consultazioni pubbliche.
- [...] [...]
6. [...] Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA<sup>2</sup> si tiene nella debita considerazione [...], ove opportuno, [...] l'EIRA.
7. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC e resi disponibili, se del caso, per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
- 7 bis È incoraggiato il coinvolgimento del maggior numero possibile di Stati membri nei progetti. Gli Stati membri possono e sono incoraggiati dalla Commissione a unirsi a un'azione o un progetto in qualsiasi momento.
- 7 ter Per evitare duplicazioni, le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA<sup>2</sup> pongono in relazione, ove opportuno, i risultati ottenuti da iniziative pertinenti dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti.
8. La Commissione controlla periodicamente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

9. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.

[...] [...]

*Articolo 8*  
*Stanziamenti di bilancio*

1. I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.
2. Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implicino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3. Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA<sup>2</sup> possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 9*  
*[...]Finanziamento di azioni*

1. Il programma ISA<sup>2</sup> finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato [...] dalle pubbliche amministrazioni europee.
  2. Il programma ISA<sup>2</sup> finanzia lo sviluppo, l'istituzione, [...] la messa a punto e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di questi servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e [...] serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di questi servizi è finanziato con altri mezzi.
  3. Le soluzioni di interoperabilità assunte dal programma ISA<sup>2</sup> [...] sia per metterle a punto, sia per mantenerle in via provvisoria, sono finanziate dal programma ISA<sup>2</sup> fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.
  4. Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA<sup>2</sup>.
- 5 nuovo Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato secondo i risultati del monitoraggio e del controllo basati sulla valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e sulla valutazione della sua efficacia ed efficienza.

*Articolo 10*  
*Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il "comitato ISA<sup>2</sup>"). Esso è un comitato ai sensi del [...] regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

*Articolo 11*  
*Monitoraggio e valutazione*

1. La Commissione [...] monitora costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA<sup>2</sup> [...], valutando se le sue azioni continuino a soddisfare le esigenze emerse. [...] Essa esplora inoltre la possibilità di sinergie con programmi complementari dell'Unione.
2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA<sup>2</sup> sull'attuazione del programma ISA<sup>2</sup>.
3. Il programma ISA<sup>2</sup> è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il [...] 30 settembre 2019 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione competente del Parlamento può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.
4. Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni del programma ISA<sup>2</sup>. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA<sup>2</sup> abbia realizzato il suo obiettivo.
5. Le prestazioni del programma ISA<sup>2</sup> sono valutate rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e alle azioni del programma di lavoro continuativo. L'obiettivo è misurato in particolare in base a una serie di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e al numero di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma sono definiti nel programma di lavoro continuativo.

6. Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano le potenziali sovrapposizioni e i [...] settori in cui sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione, in particolare con il meccanismo per collegare l'Europa. [...]
7. Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono monitorate in relazione alla posizione che occupano nell'intero panorama europeo delle soluzioni di interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.
8. La valutazione del programma ISA<sup>2</sup> contiene, ove opportuno, informazioni in merito a quanto segue:
  - (a) vantaggi quantificabili che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti finali;
  - (b) impatto positivo quantificabile delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

*Articolo 12*  
*Cooperazione internazionale*

1. Il programma ISA<sup>2</sup> è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA<sup>2</sup>.
3. Ove opportuno, il programma ISA<sup>2</sup> promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

*Articolo 13*  
*Iniziative esterne all'Unione*

Fatte salve le altre politiche unionali, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera dal programma ISA<sup>2</sup> possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello unionale, della soluzione interoperabile.

*Articolo 14*  
*Disposizioni finanziarie*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione dell'Unione prevista dalla presente decisione per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
3. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

*Articolo 15*  
*Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per l'articolo 11 che si applica fino al 31 dicembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

\_\_\_\_\_